

Intervento del Governo d'urgenza per arginare le frodi nel settore agevolazioni fiscali e che hanno consentito di arricchire illecitamente associazioni malavitose

Bonus edilizi: incertezza e caos cessione del credito contro le frodi



di Gregorio Pietro
D'Amato*

Ma veniamo al punto della cessione del credito per contrastarne le frodi. Il Governo è intervenuto aggiungendo un ulteriore articolo al DL 30/2020, l'art. 122/bis con il quale ha previsto una serie di rafforzamenti nei controlli preventivi una volta ricevuta la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia e che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui sopra indicati, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il

periodo di sospensione degli effetti della comunicazione dei 30 giorni, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Restando alla Amministrazione finanziaria gli ordinari poteri di controllo, e procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ugualmente come se fosse stata scartata sin dall'inizio come sopra specificato. Il comma 4 del nuovo articolo responsabilità i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 quindi le società bancarie e finanziarie, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 per l'obbligo di operazioni sospette, e quanto ai sensi dell'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007. I soggetti obbligati, quindi le banche, che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, si devono astenere dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35, rimanendo in capo agli stessi gli obblighi ivi previsti. Sarà poi un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà i criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni sopra indicate. In definitiva anche la cessione del credito si bloccherà in attesa di tale provvedimento. Il Governo però si è dimenticato che anche altri soggetti possono ricevere in qualità di cessionari il credito d'imposta in special modo grossi gruppi industriali, di cui molti di questi anche di proprietà dello Stato, a cui questa previsione

non si applica sarà forse opportuno in sede di conversione in legge che il Parlamento vi ponga rimedio. In merito alla cessione del credito e responsabilità del cessionario vale la pena ricordare che in occasione "Audizione alla Camera dei Deputati - Senato della Repubblica Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del Direttore dell'Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini Audizione sul tema del "Superbonus", articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 del 18 novembre 2020 è stato specificato in relazioni alle domande degli interroganti, tra cui si chiedeva: Cosa concretamente si intende per il "concorso in violazione" di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto rilancio, il cui testo apre la strada a pericolose interpretazioni. La risposta è stata che: Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiesti sia dalla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 sia nella risposta all'interrogazione n. 5-04585 del 10 settembre 2020 presentata alla Camera dei Deputati. In particolare, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997). Nel caso di concorso nella violazione (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997) il fornitore che ha appli-

Misure urgenti per il contrasto alle infiltrazioni nel settore delle agevolazioni fiscali

cato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione): - della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1); - della detrazione illecitamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020). Come precisato nella risposta all'interrogazione n. 5-04585, "i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione". Al di fuori dell'ipotesi di "concorso", i fornitori e cessionari "rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto" (così il provvedimento di attuazione dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, punto 7). Per la configurabilità del concorso di persone valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l'accertamento del "contributo" di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (si veda, al riguardo, la circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998).

Così alla domanda: Si chiede se, una volta conclusa la cessione, il credito possa circolare liberamente, senza rischio di essere recuperato dall'Amministrazione finanziaria per rilevata mancanza dei presupposti d'applicazione dell'agevolazione originaria.

R. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 121 del decreto Rilancio, i «fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto». Al riguardo, nella circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta. Quindi in definitiva il cessionario finale cioè colui che avrà l'intero utilizzo del credito, a parte le società bancarie e finanziarie se omettono la denuncia di operazioni sospette o sono nella impossibilità dell'adeguata verifica e comunque accetta il credito in

cessione vi sarà una responsabilità nel caso delle sopra indicate mancanze. Però sia le società industriali che non sono soggette a tale previsione, così gli istituti bancari e finanziari che ottemperano a quanto previsto dall'art. 4 comma del nuovo art. 122/bis DL 157/2021 e l'acquisto avviene in buona fede non saranno coinvolte nella restituzione dei fondi frodati. Va fatta una osservazione che se il credito è acquisito in buona fede da banche e gruppi societari e, questi legittimamente lo utilizzano in pieno, così come artatamente costruito dalla criminalità organizzata ciò rappresenta una fonte di finanziamento alla stessa. Considerando che, come detto anche dal direttore Agenzia entrate sulla scorta della normativa il recupero, deve avvenire in capo al titolare del credito, difficilmente si riuscirà a recuperare il malto con l'emissione di cartelle esattoriali a personaggi che, come sono stati abili a farsi riconoscere il credito, così saranno parimenti in grado abilmente di operare delle schermature o altre operazioni per far volatizzare quanto ricevuto cedendo il credito. Considerati anche i valori che non sono di poco valore occorrerebbe implementare le indagini con procedure e conoscenze più accurate ed estese per recuperare le somme frodate. Dalla lettura dei vari provvedimenti pare di intravedere che il legislatore ha evitato di responsabilizzare maggiormente anche l'ultimo cessionario (banche ed istituti finanziari e gruppi industriali) dai quali poteva sicurare recuperare il malto; in quanto si è reso conto che ciò avrebbe vanificato i provvedimenti dei bonus non potendo la maggior parte dei contribuenti, maggiormente in questo periodo di crisi, far fronte alle spese necessarie e, poi, nel tempo portarle in detrazioni dalla proprie imposte, o addirittura non avendo imposte da recuperare nel tempo per redditi molto bassi.

*dottore commercialista
(fine)